



15695-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 75/2020
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 17/01/2020
EMANUELE DI SALVO		R.G.N. 48359/2019
DANIELE CENCI	- Relatore -	
DANIELA DAWAN		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;

udito il difensore : nessuno è presente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Caltanissetta il 13 giugno 2019 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Caltanissetta il 15 marzo 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere cioè guidato in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcoolemico 1,04 grammi / litro), in orario notturno, fatto accertato il (omissis) (omissis) (capo C dell'editto), e, per l'effetto, senza circostanze attenuanti, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, disponendo inoltre la sospensione della patente di guida per la durata di otto mesi.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, che, richiamati l'antefatto e, in sintesi, il contenuto dell'impugnazione di merito, si affida ad otto motivi di ricorso, con i quali denuncia, sotto più profili, violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto della mancanza della giustificazione.

2.1. Con il primo motivo, in particolare, censura violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato i due motivi di appello (p. 3-4), non avendo la stessa, in realtà, ad avviso del ricorrente, preso posizione sui due temi che erano stati posti – e cioè: 1) il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore; e 2) il mancato consenso al prelievo del sangue – essendosi con l'impugnazione di merito sottolineate criticamente sia la questione della apposizione di una firma in calce al verbale solo dopo il compimento delle operazioni sia la espressione da parte della polizia giudiziaria di minaccia di sanzione penale ove (omissis) non avesse prestato consenso a sottoporsi agli esami in Ospedale.

Si richiama al riguardo l'insegnamento di più sentenze di legittimità secondo le quali incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza tuttavia dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così, sostanzialmente, eludendo le questioni poste dall'appellante.

2.2. Mediante il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 191, 354, 356, 357 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz. cod. proc. pen. e 186, comma 5, del codice della strada, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo della sentenza che ha rigettato il primo motivo di appello,

incentrato sul mancato avvertimento all'imputato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

La motivazione sul punto sarebbe stata letteralmente elusa, essendosi i giudici di appello limitati a richiamare la decisione di primo grado (p. 3), trascurando le circostanze, già evidenziate in appello, che alla firma apposta da (omissis) sul verbale di perquisizione veicolare e personale non può attribuirsi il significato di rinuncia alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia per le successive operazioni di prelievo ematico e, soprattutto, che nessuna validità ed efficacia di rinuncia consapevole alla facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia può attribuirsi alla firma apposta dall'indagato sul verbale di accertamenti urgenti a mezzo di accertamento sanitario per la verifica del tasso alcoolemico nel sangue, essendo stata tale firma apposta solo alla fine delle operazioni, come si evince dalla circostanza che il verbale riporta il valore dell'etanolo già rilevato.

Dunque, non sarebbe possibile, ad avviso del ricorrente, ripercorrere l'iter logico-giuridico seguito dai decidenti.

2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 191, 354, 356, 357 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz. cod. proc. pen. e 186, comma 5, del codice della strada, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo della sentenza che ha rigettato il secondo motivo di appello, incentrato sulla mancanza di consenso informato al prelievo ematico da parte dell'imputato.

Si evidenzia che i prelievi ematici sono stati effettuati in Ospedale su richiesta della polizia giudiziaria al solo fine di accertare lo stato di ebbrezza alcolica, fuori dell'ambito dei protocolli medici, e che non si era verificato alcun incidente stradale e che il Tribunale ha ritenuto di valorizzare sia la piena disponibilità e la collaborazione a sottoporsi all'accertamento manifestate dall'indagato, ricavabile dalla sottoscrizione dei verbali di perquisizione personale e veicolare e di accertamenti urgenti volti alla verifica del tasso alcoolemico.

A ciò il ricorrente oppone che il verbale è stato redatto al termine del prelievo, non già prima, e che la deposizione del M.llo dei Carabinieri (omissis) (che si riferisce per stralcio nel ricorso) non fornirebbe la prova dell'acquisizione di un valido consenso ma porrebbe, invece, un vistoso interrogativo sulla stessa richiesta verbale, esplicita e chiara, di consenso al prelievo; inoltre, il M.llo (omissis) ha affermato di avere informato l'indagato che l'eventuale rifiuto di consenso al prelievo avrebbe determinato a suo carico gravi conseguenze penali, ciò che, però, non corrisponde al vero, in quanto (omissis) non era stato coinvolto in un incidente stradale, sicché lo stesso avrebbe operato «la scelta di sottoporsi

al prelievo, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse necessitata, mentre tale non era» (così alla p. 13 del ricorso).

Il precedente di legittimità richiamato dalla Corte di merito (p. 3-4 della sentenza) per sostenere la non necessità di consenso al prelievo sarebbe – si assume – del tutto inconferente, in quanto reso in un caso in cui il ricorrente era stato coinvolto in un incidente stradale ed il controllo ematico era fondato su ragioni mediche, circostanze entrambe non ricorrenti nel caso di specie.

Anche su tali motivi di censura, proposti in appello, né il Tribunale né la Corte di appello avrebbero preso posizione, così impedendo di evincere dalla motivazione il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito per pervenire alla decisione.

2.4. Con l'ulteriore motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 191, 354, 356, 357 cod. proc. pen., 114 disp. attuaz. cod. proc. pen. e 186, comma 5, del codice della strada, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo della sentenza che ha rigettato il terzo motivo di appello, incentrato sulla sottoposizione agli accertamenti del tasso alcolemico nonostante l'assenza di un coinvolgimento di ^(omissis) in un sinistro stradale, in palese difformità – si sottolinea – dal meccanismo previsto dall'art. 186, comma 5, del codice della strada, che individua tale coinvolgimento quale condizione necessaria.

2.5. Con il quinto motivo ^(omissis) censura mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sempre con riferimento al capo della sentenza che ha rigettato il terzo motivo di appello, di cui si è appena detto (sottoposizione di ^(omissis) agli accertamenti del tasso alcolemico nonostante l'assenza di un suo coinvolgimento in un sinistro stradale), avendo, ad avviso del ricorrente, sia la Corte di appello sia il Tribunale "glissato" sulla questione posta dalla difesa, e cioè che «*il ^(omissis), non essendo stato coinvolto in alcun incidente, non avrebbe dovuto in alcun modo essere accompagnato alla struttura sanitaria per i prelievi ematici; e tale circostanza è assolutamente ignorata nel percorso delle sentenze di primo e secondo grado*» (così alla p. 16 del ricorso), sottolineando, con una "pseudo-motivazione", una "apertura" (così alla p. 4) dell'indagato che varrebbe a "bypassare" sia i protocolli sanitari sia le restrizioni normative, essendo stato l'esame effettuato soltanto perché richiesto dalla polizia giudiziaria.

2.6. Tramite il sesto motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine al capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo di appello (p. 4 della decisione impugnata), incentrato sul mancato riconoscimento nel caso di specie

della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; analogo difetto si rinviene, ad avviso del ricorrente, nella sentenza di primo grado.

I giudici di merito avrebbero trascurato l'insegnamento delle Sezioni Unite penali nella nota sentenza n. 13681 del 25/02/2016, dep. 06/04/2016, ric. Tushaj, non avendo tenuto in nessuna considerazione i parametri proposti dalla difesa nell'atto di appello sul tema della meritevolezza dell'imputato, e cioè la modalità della condotta (nessun coinvolgimento in incidente stradale), la esiguità del pericolo causato (minimo livello di tasso alcoolemico, cioè 1,04 grammi / litro) ed il comportamento non abituale (soggetto incensurato) ed avendo la Corte di appello offerto una motivazione meramente apparente fondata su criteri astratti (p. 4 della sentenza impugnata), rendendo anche in tal caso - si ritiene - impossibile ripercorrere il percorso logico-giuridico seguito nella decisione.

2.7. Con il settimo motivo il ricorrente si duole della inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. (p. 4 della sentenza impugnata), in quanto «*il "contegno pienamente disponibile e collaborativo" dell'imputato, espressamente riconosciuto dal Giudice in sentenza, unitamente al suo stato di incensuratezza, avrebbero imposto una prognosi favorevole sulla mancata commissione, nel futuro, di ulteriori reati*» (così alla p. 19 del ricorso).

2.8. Infine, con l'ultimo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione (p. 5 della sentenza impugnata) con riferimento al rigetto del sesto motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Sul punto si osserva che «*il Giudice di prime cure aveva errato nell'applicare all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto, considerato che tale sanzione, nella superiore misura di mesi dodici, era già stata applicata dal Prefetto, con suo decreto del 23.09.2014, non impugnato, e versato in atti dalla difesa. La motivazione della sentenza di appello (cfr. pag. 5) si appalesa del tutto illogica, considerato che qualora fosse davvero inammissibile la coesistenza di due distinte sanzioni amministrative, avrebbe palesemente errato il Giudice ad applicarla per la seconda volta in sede di decisione. Qualora, in ipotesi, tale pronuncia fosse corretta, e quindi la coesistenza non fosse "logicamente inammissibile" (magari per una differenza di funzione della sospensione prefettizia, rispetto a quella pronunciata dal giudice quale pena accessoria), il Giudice di appello ha comunque mancato di offrire una tale prospettazione, e la conseguente motivazione a sostegno*» (pp. 19-20 del ricorso).

Si domanda, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è - solo - parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. Va premesso che il reato non è prescritto (infatti, (omissis) + cinque anni = (omissis) + sospensione su richiesta difensiva dal (omissis) (omissis) per tre mesi e sei giorni = (omissis)).

3. Deve premettersi anche che le sentenze di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le decisioni a vicenda.

Infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «*Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile*»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01 (in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01).

4. Quanto ai primi cinque motivi di ricorso, involgenti, in differenti prospettive, i temi del mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e del consenso all'esame ematico, le p. 3-4 della decisione impugnata, e, soprattutto, con maggiore impegno argomentativo, le p. 4-6 di quella del Tribunale spiegano che l'informativa sul diritto all'assistenza difensiva è stata fornita, che il consenso alla sottoposizione ai controlli è stato regolarmente manifestato dall'imputato prima dello svolgimento degli atti e che i verbali sono stati materialmente redatti - sì - dopo ma che danno atto del previo avvenuto avviso e della precedente manifestazione di consenso.

Si tratta di motivazione congrua e logica e, seppure avversata dal ricorrente, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità.

Né può invocarsi la pretesa violazione, in sé, dell'art. 192 cod. proc. pen: infatti, «*Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata*»



(così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; in conformità, tra le altre, v. Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306-01).

5. In relazione al settimo motivo di impugnazione, con oggetto il tema del mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., alla p. 4 della sentenza impugnata si fa riferimento, in buona sostanza, alla mancanza di elementi positivi per il riconoscimento delle circostanze; alla p. 7 della decisione del Tribunale si rinviene analogo ragionamento, integrato dal riferimento alla insufficienza della mera incensuratezza dell'imputato, per dettato di legge (art. 62-bis, comma 3, cod. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125).

Si tratta di sintetica motivazione che risulta, nel complesso, adeguata, logica e non illegittima.

6. Quanto all'ultimo motivo, con oggetto la statuizione in tema di durata della sospensione della patente di guida disposta dal giudice, di otto mesi, posta a confronto con la durata della sospensione, di dodici mesi, disposta dal Prefetto, nonostante la – in effetti – non chiara giustificazione che è offerta sul punto dalla Corte territoriale (alla p. 8 si fa riferimento ad una inconciliabilità delle sanzioni accessorie, «*atteso che – con palmare evidenza – è logicamente inammissibile la coesistenza delle due distinte sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida, con la conseguenza che la vigenza dell'una escluderà, in automatico, e logicamente, la seconda*»), il motivo risulta comunque non accoglibile.

Le due statuizioni sono, infatti, indipendenti ed è affidato alla fase esecutiva lo "scomputo" del pre-sofferto, come precisato da Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, P.G. in proc. Marinelli, Rv. 230349-01, secondo cui «*In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato (nella specie, guida in stato di ebbrezza), le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia già stata disposta dal primo, nè fissarne la durata, scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto*» (in conformità, Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto,



Rv. 256005-01: «In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza), l'avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto»; nello stesso senso v. già in precedenza Sez. 4, n. 4474 del 06/12/1999, dep. 2000, P.M. in proc. Baldazzi, Rv. 215439-01: «In tema di sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale, in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre la detta sospensione sul presupposto che sia già stata imposta dal Prefetto ne' fissarne la durata scomputando quella imposta dal Prefetto; va tuttavia esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza)»).

7. Fondato è, invece, il sesto motivo ricorso, con il quale si contesta la omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che era stata invocata in appello (p. 8), sottolineando il mancato coinvolgimento in incidente stradale, l'esiguità del pericolo, il non sproporzionato tasso alcoolemico, pari a 1,04 grammi / litro, l'incensuratezza e, più in generale, la complessiva condotta anteatta di vita dell'imputato.

In effetti, come puntualmente denunciato, alla p. 4 della sentenza impugnata si nega l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. in base a considerazioni meramente astratte e teoriche, non "agganciate" al caso concreto; né ragionamento più specifico e adeguatamente calato nel concreto si rinviene alla p. 7 della sentenza di primo grado, del pari assai generica.

Consegue la necessità di accoglimento, *in parte qua*, del ricorso.

8. Discende pertanto dalle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Caltanissetta - diversa Sezione, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p. e rinvia, per nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Caltanissetta – altra Sezione.

Così deciso il 17/01/2020.


Il Consigliere estensore

Daniele Cerci



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 MAG 2020

oggi, _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr.ssa Gabriella Lanzetta

